



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

N. *2212* - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.GE.P.A.

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10;

**VISTO** l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

**VISTI** i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

**VISTO** in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

**VISTO** altresì, il comma 4 del predetto articolo 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al

comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

**VISTO** il comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

**VISTO** il comma 486 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che prevede che gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 del citato articolo 1, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

**VISTI** i commi 487 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 che dispongono l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'articolo 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

**VISTA** in particolare la tabella di cui all'Allegato 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, dove trovano evidenza gli enti beneficiari e l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti a ciascun ente;

**VISTA**, altresì, la tabella di cui all'Allegato 2 del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, dove trova evidenza il dettaglio della graduatoria derivante dalla maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione per gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari diversi da quelli di cui alle priorità indicate ai commi da 487 a 489 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), a), b), c) e d), del medesimo articolo 1;

**VISTE** le successive richieste di rinuncia parziale o totale pervenute da parte di alcuni enti beneficiari degli spazi finanziari assegnati con il suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

**VISTA** la nota prot. n. 183 -P del 12 aprile 2017 e relativi allegati con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica la rettifica degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. La rettifica si è resa necessaria a seguito di richieste di rinuncia parziale o totale agli spazi finanziari attribuiti, pervenute successivamente al riparto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, nonché per la sistemazione di errori materiali o tecnici di inserimento dati nelle richieste compilate;

**CONSIDERATO** che l'anno 2017 è il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni in materia di "patto nazionale di solidarietà verticale" di cui ai commi 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

**RITENUTO** opportuno, al fine di assicurare il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili, accogliere le richieste di rinuncia parziale o totale agli spazi finanziari attribuiti con il richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017, pervenute all'indirizzo di posta elettronica [pareggio.rgs@mef.gov.it](mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it);

**RITENUTO** altresì opportuno accogliere le richieste di rinuncia parziale o totale agli spazi finanziari da parte degli enti locali non beneficiari che risultano in graduatoria utile per la riassegnazione, di cui all'Allegato 2 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere ad una riassegnazione degli spazi disponibili, anche attraverso lo scorrimento della graduatoria degli enti di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Riassegnazione degli spazi finanziari anno 2017)*

1. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i relativi spazi finanziari assegnati nell'anno 2017, pari

complessivamente a 700 milioni di euro, trovano evidenza nella tabella di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), a), b), c) e d), del medesimo articolo 1 ed i relativi spazi finanziari assegnati, sono individuati tenendo conto della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; il dettaglio della relativa graduatoria derivante da tale incidenza trova evidenza nella tabella di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Gli Allegati 1 e 2 del presente decreto sostituiscono integralmente gli Allegati 1 e 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337.
4. Gli spazi finanziari di cui al comma 1 trovano evidenza, per ciascun ente locale, nella cella (r) del prospetto VAR/PATTI/2017, presente sull'applicativo web «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».
5. Rimangono ferme tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 APR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

